

**Protocollo di intesa tra
la Commissione Nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) e
l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
in materia di distribuzione di
prodotti di investimento assicurativi**

La CONSOB e l'IVASS

VISTI gli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”, che dettano i principi generali in materia di coordinamento delle attività e collaborazione tra le Autorità di vigilanza;

VISTI gli articoli 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, “*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*” (“TUF”) e 10, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, “*Codice delle Assicurazioni Private*” (“CAP”), che regolano la collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, e il segreto di ufficio tra la CONSOB e l'IVASS;

VISTO l'Accordo Quadro stipulato il 21 ottobre 2021 tra l'IVASS e la CONSOB, con il quale sono stati definiti i principi di carattere generale applicabili alla collaborazione e al coordinamento tra le due Autorità nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali per il miglior perseguimento delle finalità individuate dalla legge;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 25-ter, comma 1, del TUF, “*la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF, per soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa si intendono “*gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 121-quater, comma 1, del CAP, “*fatte salve le competenze previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e intermediari di cui alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni*” in materia di

requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi di cui al Capo III-ter del CAP;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 107-bis, comma 1, lettera d), del CAP, rientrano tra i soggetti abilitati all'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa gli *“intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel Territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 116-quater e 116-quinquies”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 25-ter, comma 2, del TUF, la CONSOB, nel perseguimento delle finalità di trasparenza e correttezza dei comportamenti, esercita, in relazione ai prodotti d'investimento assicurativi, *“sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis”*), i poteri regolamentari, i poteri informativi e di indagine, i poteri ispettivi, nonché i poteri di intervento, previsti dagli articoli 6, comma 2, 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis, secondo le modalità e nei limiti ivi stabiliti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 25-ter, comma 2-bis, del TUF, il potere regolamentare di cui all'articolo 6, comma 2, è esercitato, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, dalla CONSOB, sentito l'IVASS, in modo da garantire uniformità alla disciplina, a prescindere dal canale distributivo, la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi nonché il rispetto della normativa europea direttamente applicabile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 121-quater, comma 2, del CAP, i regolamenti di attuazione del Capo III-ter in materia di requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi sono adottati dall'IVASS, sentita la CONSOB, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile, a prescindere dal canale distributivo, e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30-decies, comma 7, del CAP, l'IVASS, sentita la CONSOB, adotta le disposizioni attuative del suddetto articolo *“in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato articolo 25-ter del TUF, la CONSOB è competente a vigilare sulla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ossia: *i) i soggetti iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del CAP (RUI), anche quando i medesimi operano con i collaboratori di cui alla sezione e); ii) gli intermediari assicurativi UE che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi in Italia operanti in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento, riconducibili alle categorie dei soggetti iscritti nella sezione d) del RUI, ove siano iscritti nell'elenco annesso al RUI, anche quando operano con i collaboratori iscritti nella sezione e) del RUI;*

CONSIDERATO che, ai sensi dei sopra citati articoli 121-*quater* e 107-*bis*, comma 1, lettera d), del CAP, l'IVASS è competente a vigilare sulla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi posta in essere dalle imprese di assicurazione e dai seguenti intermediari assicurativi: *i)* i soggetti iscritti nelle sezioni a) e b) del RUI, anche quando operano tramite i collaboratori iscritti nella sezione e) del RUI; *ii)* i soggetti iscritti nella sezione c) del RUI; *iii)* gli intermediari assicurativi di cui agli articoli 116 - *quater* e 116 - *quinquies* del CAP diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*), del TUF;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 25-*ter*, comma 2-*ter*, del TUF, *“la Consob e l'IVASS si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 121-*quater*, comma 3, del CAP, *“l'IVASS e la CONSOB si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 121-*octies* del CAP, *“l'IVASS e la CONSOB definiscono attraverso un protocollo di intesa forme di coordinamento operativo anche al fine di assicurare l'applicazione di una disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore”*;

CONSIDERATO il riparto di competenze sui prodotti di investimento assicurativi tra la CONSOB e l'IVASS delineato dall'articolo 4-*sexies*, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b) e lettera c), del TUF, con riferimento all'esercizio dell'attività di monitoraggio e dei poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014;

convengono quanto segue

1. Definizioni

1.1. Ai fini del presente Protocollo di intesa (nel seguito, “Protocollo”) si intendono per:

- a) “Autorità”: la CONSOB e/o l'IVASS;
- b) “soggetti vigilati dalla CONSOB”: gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*), del TUF richiamato dall'articolo 25-*ter*, comma 2, del medesimo TUF;
- c) “soggetti vigilati dall'IVASS”: le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 121-*quater*, comma 1, del CAP, nonché gli intermediari di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del CAP diversi dai soggetti di cui alla lettera b);
- d) “prodotti di investimento assicurativi” o “IBIPs”: i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*), del TUF e di cui all'articolo 1, lettera *ss-bis*), del CAP;
- e) “RUI”: il Registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - disponibile dal 1° febbraio 2007 - contenente i dati dei soggetti che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia, di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005;
- f) “elenco annesso al RUI”: l'elenco *“di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005”*, contenente le informazioni relative agli intermediari dell'Unione europea ammessi a svolgere attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

2. Ambito di applicazione

2.1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione ed il coordinamento tra la CONSOB e l'IVASS nell'esercizio delle rispettive funzioni nei riguardi dei soggetti vigilati, in relazione all'attività di distribuzione degli IBIPs.

3. Esercizio dei poteri regolamentari

3.1. Al fine di garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativi a prescindere dal canale distributivo, le Autorità si coordinano tra loro nel porre in essere le iniziative regolamentari di rispettiva competenza.

3.2. Ciascuna Autorità trasmette all'altra le bozze dei testi regolamentari sulle quali è tenuta a richiedere il parere almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio della consultazione pubblica, qualora svolta. Per facilitare le valutazioni da parte dell'Autorità ricevente, l'Autorità richiedente trasmette all'altra nel medesimo termine le informazioni rilevanti alla base della revisione della normativa.

3.3. Ciascuna Autorità rilascia il parere all'altra entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, corredata dalle proposte regolamentari definitive e dal resoconto dell'eventuale consultazione. Nei casi in cui la consultazione non sia stata svolta, il termine per il rilascio del parere è di 60 giorni dalla richiesta, corredata dalle proposte regolamentari definitive nonché, per facilitare le valutazioni da parte dell'Autorità ricevente, dalle informazioni rilevanti alla base della revisione della normativa. Resta in ogni caso ferma la possibilità per l'Autorità richiedente di rappresentare, contestualmente alla richiesta di parere, motivate ragioni d'urgenza per l'abbreviazione dei termini di cui sopra, nonché la possibilità per le Autorità di concordare un termine più lungo sulla base di motivate ragioni.

3.4. Al fine di assicurare coerenza nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni in materia di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi a prescindere dal canale distributivo, le Autorità individuano eventuali quesiti meritevoli di specifica trattazione, che presentano esigenze di coordinamento, concordando modalità e termini della risposta. L'analisi dei quesiti è effettuata dai rappresentanti delle strutture interessate, che possono sottoporli al Comitato tecnico in ragione della rilevanza dei profili interessati per l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle due Autorità.

4. Scambio di informazioni

4.1. La CONSOB e l'IVASS si scambiano tempestivamente le notizie e le informazioni acquisite nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'altra Autorità in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

4.2. Le Autorità si scambiano informazioni, anche in occasione di incontri periodici, in ordine alle iniziative di vigilanza rilevanti o di portata generale con riferimento alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi da parte dei soggetti vigilati dalla CONSOB e dall'IVASS.

4.3. L'IVASS trasmette annualmente alla CONSOB, al fine di facilitarne lo svolgimento delle funzioni di vigilanza:

- la lista dei soggetti iscritti alla sezione d) del RUI (con le informazioni presenti nell'*open data* del RUI) a cui si aggiunge l'informazione del codice anagrafico;
- i dati relativi alla raccolta premi degli intermediari iscritti nella sezione d) del RUI nei Rami Vita I, III e Multiramo, con indicazione dell'impresa di assicurazione mandante, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

4.4. Le Autorità possono concordare modalità di scambio in via informale, in merito a soggetti specificamente individuati, di flussi informativi ulteriori rispetto a quelli oggetto di scambio periodico.

4.5. Ciascuna Autorità informa l'altra nell'ipotesi in cui nuove basi informative attinenti alle attività di vigilanza oggetto del presente Protocollo dovessero rendersi disponibili.

4.6. La CONSOB, ad esito di specifiche istruttorie svolte nei confronti dei soggetti vigilati, trasmette all'IVASS dati e documenti significativi, eventualmente acquisiti in tale ambito, sul flusso informativo dai distributori ai produttori in materia di *product governance*.

4.7. In caso di esercizio dei poteri di cui all'articolo 4-*sexies*, comma 2, lettera b) e comma 3, lettere b) e c), del TUF, ciascuna Autorità informa tempestivamente l'altra, in via preventiva, anche ai fini dell'adozione di misure coordinate.

5. *Interventi, provvedimenti assunti e irregolarità accertate*

5.1. La CONSOB, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 11, del TUF, comunica entro 7 giorni all'IVASS i seguenti atti e provvedimenti adottati, in relazione all'attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, nei confronti dei soggetti vigilati:

- avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio e relativo esito (articoli 190 e 190-*bis* del TUF);
- ordine di convocazione o convocazione diretta degli organi collegiali (articolo 7, comma 1, lettera b) e lettera c), del TUF);
- le significative evidenze cartolari - acquisite per il tramite dell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa - alla base del procedimento amministrativo sanzionatorio, dell'ordine di convocazione o della convocazione diretta degli organi collegiali.

5.2. L'IVASS, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, del CAP, comunica entro 7 giorni alla CONSOB i seguenti atti e provvedimenti adottati, in relazione all'attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, nei confronti delle imprese di assicurazione vigilate:

- avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio e relativo esito (articolo 324-*bis* del CAP);

- ordine di convocazione o convocazione diretta degli organi collegiali (articolo 188, comma 1, del CAP);
- le significative evidenze cartolari - acquisite per il tramite dell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa - alla base del procedimento amministrativo sanzionatorio, dell'ordine di convocazione o della convocazione diretta degli organi collegiali;
- le informazioni in merito alle misure cautelari e interdittive assunte in relazione alla commercializzazione dei prodotti di investimento assicurativi (articolo 184 del CAP).

5.3. In relazione alle imprese di assicurazione vigilate l'IVASS, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, del CAP, fornisce tempestivamente alla CONSOB:

- i provvedimenti riguardanti la restrizione dell'attività, ivi incluso il divieto di ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi (articolo 188, comma 3 - bis, lettera a, del CAP);
- i provvedimenti riguardanti il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o riguardanti l'imposizione, per un periodo non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti (articolo 188, comma 3 - bis, lettera b), del CAP);
- il provvedimento di nomina del commissario per la gestione provvisoria dell'impresa di assicurazione (articolo 230 del CAP);
- informazioni in merito alla proposta di adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria dell'impresa di assicurazione (articolo 231 del CAP);
- informazioni in merito alla proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione (articolo 245 del CAP).

5.4. Qualora, per la rilevanza e la delicatezza dei profili emersi, si ravvedano motivi di particolare urgenza, le due Autorità valutano l'opportunità di instaurare contatti prima dell'invio delle comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi, anche al fine di coordinare le rispettive azioni.

6. Scambio di informazioni e collaborazione nell'esercizio dei poteri di vigilanza ispettiva

6.1. La CONSOB e l'IVASS esercitano i poteri di vigilanza ispettiva per le materie di rispettiva competenza e si danno tempestiva comunicazione dell'avvio delle ispezioni, precisandone il relativo ambito, e dell'avvenuta conclusione degli accertamenti.

6.2. Qualora, in connessione a propri accertamenti, la CONSOB o l'IVASS riscontrino incidentalmente profili di possibile interesse per l'altra Autorità, in considerazione delle sue competenze, ne informano quest'ultima tempestivamente, trasmettendole le informazioni e i documenti acquisiti.

6.3. La CONSOB e l'IVASS stabiliscono forme di coordinamento delle ispezioni e di collaborazione dei rispettivi gruppi ispettivi variamente articolate.

7. Modalità dello scambio di informazioni e contatti tra le Autorità

7.1. Ferma restando la possibilità per le due Autorità di ricorrere a scambi informativi informali, la trasmissione delle informazioni previste nel presente Protocollo in via ufficiale avviene mediante messaggio di posta elettronica certificata o con altro mezzo riconosciuto dalle due Autorità in conformità alle rispettive regole interne come idoneo a garantire la riservatezza, la certezza e la non ripudiabilità delle comunicazioni.

7.2. La CONSOB e l'IVASS si danno comunicazione aggiornata delle strutture competenti per l'attuazione del presente Protocollo. Nella comunicazione sono indicati i recapiti di posta elettronica certificata e ogni altra indicazione utile ai fini dell'individuazione dei punti di contatto.

8. Validità del Protocollo e procedure di modifica

8.1. La validità del presente Protocollo è a tempo indeterminato.

8.2. Il Protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le Autorità al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di vigilanza rispettivamente attribuite in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, per garantire l'adeguamento a mutamenti di carattere organizzativo o tecnologico intervenuti nell'assetto delle strutture coinvolte e per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione.

9. Entrata in vigore e pubblicità

9.1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti della CONSOB e dell'IVASS ed è pubblicato da ciascuna Autorità nel rispettivo sito *internet*.

Roma,

Per l'IVASS
Il Presidente

Per la CONSOB
Il Presidente